

N. R.G. 753/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Giuseppe Ondei	Presidente
Massimo Meroni	Consigliere
Rossella Milone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **753/2022** promossa in grado d'appello

DA

CONSERF S.R.L. (C.F. 15374991006), quale rappresentante di [REDACTED]
elettivamente domiciliata in CORSO RE UMBERTO, 96 10128 TORINO presso lo
studio dell'avv. RICCIO LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), elettivamente domiciliata in VIA
CORREGGIO 43 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DAMINELLI SIMONA,
che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avvocati
TOFFOLETTO ALBERTO (TFFLRT60E06F205C), LETTENMAYER FLORA



[REDACTED]

APPELLATA

Conclusioni

Per CONSERF S.R.L. quale rappresentante di [REDACTED]

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita; Contrariis reiectis;

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In riforma dell'impugnata Ordinanza n. 1621/2022 emessa dal Tribunale di Milano il giorno 8 febbraio 2022, e comunicata in pari data, nel procedimento RG 39452/2021

- IN VIA ISTRUTTORIA

AMMETTERE CTU econometrica sul contratto di finanziamento prodotto, formulando all'ausiliario il seguente quesito:

- Accerti il c.t.u. se il contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio stipulato tra le parti rispetti la normativa antiusura (Legge 108 del 1996), ed in particolare se il TEG sia superiore al tasso soglia alla data di sottoscrizione del contratto. Nel calcolo del TEG venga utilizzata la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione del finanziamento, considerando tra le spese anche le polizze assicurative rischio vita, perdita di stipendio e infortuni funzionalmente collegate all'operazione creditizia.

- Determini il c.t.u. l'importo degli interessi pagati dall'esponente, nonché l'importo ogni ulteriore spesa, commissione ed onere connesso all'erogazione del mutuo, ad eccezione delle imposte e tasse.

- Determini altresì i costi up front e recurring da restituire alla ricorrete in conseguenza dell'estinzioni anticipate, applicando il sistema di calcolo pro rata temporis.

- NEL MERITO:

[REDACTED]



ACCERTATO che relativamente al finanziamento per cui è causa, gli interessi richiesti dalla convenuta, per le ragioni di cui agli atti, superano il tasso soglia di cui alla legge 108/96;

DICHIARARE nulle ex art. 1815 C.C. le clausole afferenti la pattuizione degli interessi dei finanziamenti e degli altri ulteriori oneri;

DICHIARARE conseguentemente che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente a titolo di interessi e di altri oneri economici connessi all'erogazione del finanziamento per cui è causa.

DICHIARARE tenuta e CONDANNARE la convenuta, alla restituzione a favore della signora Cacciarelli Giovanna di quanto corrisposto dalla stessa a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi ed ogni altro eventuale onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite per rimborso del capitale mutuato e così in totale euro 5.265,05 o veriora somma meglio vista dalla Corte, con interessi e rivalutazione, disponendo, giusto mandato sostanziale e all'incasso prodotto, che il pagamento avvenga a mani di Conserf srl.

IN VIA SUBORDINATA

In caso di rigetto della domanda ex art. 1815 c.c., per usurarietà del finanziamento de quo, CONDANNARE controparte, ex art. 125 sexies TUB, al pagamento, a favore della ricorrente, della sola quota dei costi contrattuali, up front e recurring, ammontanti complessivamente ad euro 882,53

CONDANNARE, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio, ovvero onorari, spese generali al 15%, esposti, iva e cpa.

CONDANNARLA, ove espletata CTU, al rimborso dei costi relativi alla consulenza tecnica, nonché al rimborso di quelli peritali di parte e di C.T.P. da corrispondersi a Conserf srls, in qualità di rappresentante sostanziale e giusto mandato all'incasso.



In caso di reiezione dell'appello, formulato peraltro sulla base della sentenza di Corte di Appello di Milano dell'11/02/2021, nonché della giurisprudenza della Cassazione, si chiede che vengano compensate le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.

Per UNICREDIT S.P.A.

In via preliminare

- ritenere inammissibile l'appello spiegato avverso l'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.

Nel merito

- respingere l'appello e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Milano pubblicata in data 8 febbraio 2022 ad epilogo del giudizio recante n. 39452/2021.

In via istruttoria:

*- ci si oppone alla CTU contabile in quanto di natura meramente esplorativa; in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19.8.2008 [REDACTED] stipulava con Tics Finanziaria S.p.A. il contratto di finanziamento n. 6368, con previsione di rimborso rateizzato in 120 quote mensili e con garanzia della cessione del quinto della pensione (doc. 2 appellante).

Il contratto prevedeva:

*-capitale lordo mutuato euro 11.640,00
-rata mensile euro 97,00
-commissioni, oneri e spese varie, per un netto ricavo di euro 5.863,75.*

Contestualmente la mutuataria aderiva ad una polizza collettiva, stipulata fra Tics e Vittoria Assicurazioni, intitolata "Assicurazione temporanea per il caso di morte a



copertura del debito residuo relativo a finanziamenti concessi ai sensi della legge 180/50 e successive modificazioni”, versando il premio di euro 771,43 (doc. 2 cit.)

Il contratto veniva estinto anticipatamente in data 1.7.2015 (doc. 3 appellante).

Il giudizio di primo grado

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 4.10.2021 al Tribunale di Milano Conserf S.r.l.s., nella dichiarata qualità di “*rappresentante sostanziale della ricorrente* [REDACTED] agiva giudizialmente contro Unicredit S.p.A., indicata come “*legittimata passiva per effetto della cartolarizzazione del credito in allora vantato nei confronti del ricorrente dalla TICS Finanziaria spa*”, per ottenere, previo accertamento dell’usurarietà degli interessi richiesti, il rimborso di quanto versato a titolo di interessi, commissioni e oneri e, in subordine, il rimborso dei costi *up front* e *recurring* dovuto a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento.

La ricorrente riteneva, infatti, che gli interessi richiesti dalla mutuante superassero la soglia dell’usura, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione del TEG, anche dei costi sostenuti per la stipulazione della polizza assicurativa per il rischio morte; sulla domanda subordinata, la ricorrente richiamava la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Unicredit S.p.A. si costituiva e resisteva alle domande per ragioni di rito e di merito.

Il Tribunale definiva il giudizio con Ordinanza depositata l’8.2.2022, con la quale respingeva le domande della ricorrente.

In sintesi, il Tribunale riteneva che il contratto stipulato dalla ricorrente non contenesse la pattuizione di interessi usurari, poiché il calcolo del TEG, ai fini della verifica di usurarietà, doveva essere effettuato senza tener conto dei costi della polizza assicurativa stipulata in adempimento di un obbligo di legge, secondo quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d’Italia pubblicate nel 2006 e applicabili *ratione temporis*.



Tali Istruzioni, secondo il Tribunale, seppure non vincolanti per il giudice, avrebbero “*natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione di tutta la normativa antiusura*” e, poiché gli intermediari finanziari devono attenersi a tali istruzioni nel comunicare i dati necessari per la rilevazione del TEGM, esigenze di omogeneità e simmetria imporrebbero di verificare il TEG del singolo contratto tenendo conto di tali Istruzioni.

Il Tribunale riteneva infondata anche la domanda subordinata, rilevando che le norme invocate dalla ricorrente erano entrate in vigore in epoca successiva alla stipulazione del contratto e concludeva, in sostanziale accoglimento di un’eccezione sollevata dalla convenuta, ritenendo, in relazione al premio assicurativo versato alla società assicuratrice per il tramite del finanziatore, che, fosse “*la compagnia, e non la banca, il soggetto passivo dell’obbligazione restitutoria pro-quota, come previsto anche dall’art. 22, comma 15-quater, decreto-legge n. 179/2012, conv. da legge n. 221/2012 e dall’art. 39, reg. IVASS n. 41/2018*”.

Il giudizio di appello

L’Ordinanza è stata appellata davanti a questa Corte da Conserf, sempre nella qualità di rappresentante sostanziale di [REDACTED], sulla base di due motivi, così rubricati:

Primo motivo di appello: Erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 644 CP e della Legge 108/96.

L’appellante, richiamando plurime decisioni di legittimità e di merito, ritiene la sentenza erronea, sia nella parte in cui ha considerato vincolanti, ai fini della verifica di usurarietà, le Istruzioni della Banca d’Italia, sia nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’omogeneità fra i dati per il calcolo del TEGM e quelli per il calcolo del TEG; l’appellante contesta inoltre l’affermazione del primo giudice secondo cui i premi assicurativi non sarebbero oneri collegati al finanziamento.



Ai fini dell'accertamento in concreto dell'interesse praticato e della sua usurarietà nonché degli oneri complessivi versati, l'appellante insiste nella richiesta di ctu formulata in primo grado e respinta dal primo giudice con motivazione, secondo l'appellante, erronea, poiché nel caso di specie, alla luce dei documenti prodotti e delle doglianze formulate, l'accertamento tecnico non potrebbe essere considerato esplorativo.

Secondo motivo di appello: Erroneità ed illegittimità della sentenza di primo grado con riferimento alla domanda subordinata di ripetizione degli oneri contrattuali per effetto dell'estinzione anticipata; violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE e dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario

L'appellante contesta l'affermazione del primo giudice secondo cui la Direttiva del 2008 e l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia non si applicherebbero nella fattispecie, facendo rilevare che la previsione di una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di estinzione anticipata era già contenuta in una precedente Direttiva del 1987.

L'appellante contesta altresì l'affermazione relativa alla mancanza di legittimazione passiva della Banca per la restituzione dei premi, richiamando giurisprudenza (Cass. 8806/17) che avrebbe ritenuto colpiti dalla nullità non solo gli interessi ma tutti gli oneri collegati al credito, e conclude (sempre l'appellante) facendo rilevare che “*appare del tutto illogico e illegittimo sostenere che il regolamento IVASS n. 41/2018, nel prevedere l'obbligo dell'assicuratore alla restituzione pro quota dei premi non goduti, abbia di fatto escluso la possibilità per il consumatore di avvalersi della norma codicistica dell'art. 1815 c.c., qualora il finanziamento risulti usurario*”.

Unicredit S.p.A. si è costituita anche in questo grado di giudizio ed ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, chiedendone nel merito il rigetto.



La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.

La questione di diritto relativa alla valutazione dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà dei tassi è stata risolta nella giurisprudenza con decisioni contrastanti.

Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata e, infatti, Unicredit richiama, a sostegno della propria domanda di conferma della decisione del Tribunale, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2737/19, nella quale si era affermata la necessità, ai fini del rilievo dell'usura, di una comparazione fra dati omogenei e si era, pertanto, escluso che nella determinazione del TEG si dovesse tener conto dei costi assicurativi, che, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti, non entravano a far parte della rilevazione del TEGM.

Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20247/23), che, proprio decidendo sul ricorso contro la suindicata sentenza di questa Corte, ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21).

Le ragioni esposte nei suddetti più recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l'orientamento indicato dalla Cassazione, che ha *“evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” –*



alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi [...] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. 20247/23).

Applicando tali principi al caso di specie, va osservato, in punto di fatto, che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante ha allegato specifiche circostanze relative agli importi versati, che la parte odierna appellata non ha specificamente contestato, avendo incentrato la propria difesa sulla questione di diritto relativa all'inclusione/esclusione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG.

Deve, pertanto, ritenersi accertato che (v. pag. 18 ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. e doc. 4 appellante):

- alla data di estinzione anticipata del contratto erano stati pagati interessi per euro 2.307,06,
- le commissioni complessivamente versate ammontavano ad euro 3.113,19 (comprensivi dei costi assicurativi),
- erano state restituite spese per euro 155,20.



Risulta provato documentalmente che alla data di stipulazione del contratto il tasso soglia per le operazioni di prestito con cessione del quinto era pari al 15,105% (v. doc. 5 appellante).

Il TEG indicato in contratto e calcolato senza tener conto dei costi assicurativi risultava pari al 13,11 % (v. doc. 2 appellante), mentre il calcolo effettuato tenendo conto di tali costi, secondo quanto si è sopra detto, indica un TEG pari al 16,72% (v. doc. 4 appellante), superiore al tasso soglia.

Ai sensi dell'art. 1815 c.c. gli interessi non sono, quindi, dovuti e l'appellata deve restituire quelli percepiti sino all'estinzione anticipata.

La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.).

L'Ordinanza appellata deve, pertanto, essere riformata e la Banca appellata deve essere condannata a restituire all'appellante la somma di euro 5.265,05 (v. conteggio alla pag. 18 del ricorso introduttivo cit.) oltre interessi al saggio legale dalla data di notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio sino al saldo.

Le spese di lite, che devono essere regolate per entrambi i gradi, possono essere interamente compensate, tenuto conto del contrasto di giurisprudenza sulla questione di diritto oggetto del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. accoglie l'appello e, in riforma dell'Ordinanza appellata, condanna Unicredit S.p.A. al pagamento di euro 5.265,05 oltre interessi come indicati in motivazione;
2. compensa interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Milano il 15.11.2023



Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Giuseppe Ondei

